

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 107 del 29/02/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA			Proposta n. 458 del 28/02/2024
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Rinnovo concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore della Soc. Agr. di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Ladispoli, loc. Riserva di Statua.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore
Data 28/02/2024 Firma Fabrizio Limiti
Responsabile del procedimento
Data 28/02/2024 Firma Fabrizio Limiti
Dirigente di AREA
Data 28/02/2024 Firma Robusto Vincenzo Rosario

OGGETTO: Rinnovo concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore della **Soc. Agr. di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S.** per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arisial, sito in Comune di Ladispoli, loc. Riserva di Statua.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non

contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, un appezzamento di terreno agricolo sito in Comune Ladispoli (RM), località Riserva di Statua, censito in catasto al fg. 75 di Cerveteri (ora Ladispoli), con le p.lle 133, 134 e 135, della superficie complessiva di ha 0.63.30;

ATTESO che con atto di concessione amministrativa onerosa pluriennale del 14/10/2014, Rep. 84/2014, ARSIAL ha affidato l'uso ed il godimento dell'anzidetto terreno agricolo alla **Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. - P.I. 05463181007**, con Sede in Cerveteri, Via di Ceri, 65/67, località Borgo S. Martino, per la durata di anni 9 (nove), non tacitamente rinnovabile, al canone annuo di € 176,07;

ATTESO che con nota acquisita in data 05/05/2023 prot. 4820, il sig. VIDOR Andrea, in qualità di Legale rappresentante della Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S., ha chiesto il rinnovo della concessione amministrativa Rep. 84/2014, con scadenza in data 13/10/2023;

ATTESO che da verifica contabile, la Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S., risulta essere in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi, fino al 31/12/2023;

PRESO ATTO che la Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. ha provveduto, antecedentemente alla stipula del presente atto, al pagamento di € 176,07 (sospeso n. 67 del 20/02/2024) a titolo di canone annuo di concessione;

ATTESO che la Soc. Agricola Vidor dovrà corrispondere ad Arsial € 29,35 a titolo di vigente detenzione dal 01/01/2024 al 29/02/2024, aggiornabile fino alla stipula del predetto atto;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del Regolamento regionale n. 7/09, procedere al rinnovo della concessione amministrativa in favore del Concessionario;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RINNOVARE la concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del Regolamento regionale 7/09, dell'appezzamento di terreno agricolo, sito in **Comune di Ladispoli**, località Riserva di Statua, censito in catasto al **foglio 75** di Cerveteri (ora Ladispoli), con le **p.lle 133, 134 e 135** della superficie di **ha 0.63.30**, in favore della **Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S.** - P.I. 05463181007, con sede in Cerveteri, Via di Ceri 65/67, località Borgo S. Martino,

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 4/a, del Regolamento regionale 7/09, in **€ 176,07** (centosettantasei/07) l'importo del canone annuo che il promissario concessionario, a decorrere dalla data del predetto atto, dovrà corrispondere ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento del fondo;

DI PRENDERE ATTO che la Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. ha provveduto al pagamento dei corrispettivi fino al 31/12/2023;

DI PRENDERE ATTO che la Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. ha provveduto, antecedentemente alla stipula del presente atto, al pagamento di € 176,07 (sospeso n. 67 del 20/02/2024) a titolo di canone annuo di concessione;

DI QUANTIFICARE in € **29,35** (ventinove/35) l'importo di indennizzo di vigente detenzione dal 01/01/2024 al 29/02/2024, aggiornabile fino alla stipula del predetto atto, che il promissario concessionario dovrà corrispondere ad Arsial;

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promissario concessionario;

Soggetto a pubblicazione	Tabelle	Pubblicazione documento
--------------------------	---------	-------------------------

Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs. 33/2013	30				X		X	

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI FONDO RUSTICO

STIPULATO CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 11/1971, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982.

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata dal dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie e Procedure Consip e Mepa Dott. Vincenzo Rosario Robusto, giusta procura speciale "*ad negotia*" del Dott. Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario di Arisial, a rogito del notaio Giovanni Floridi del 19 dicembre 2023 rep. n. 55.873 Raccolta n. 38.900

"proprietaria"

E

La "Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S.", P.IVA 05463181007 – con sede in Cerveteri, Via di Ceri 65/67, località Borgo San Martino, di seguito più brevemente denominata "Società o concessionaria", rappresentata nel presente Atto dal sig. Andrea VIDOR, nato a (omissis), residente in (omissis), assistito dal sig. _____, in qualità di delegato dell'Organizzazione Professionale _____, alla quale il promittente concessionario aderisce.

"concessionario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia è compreso, tra l'altro, un appezzamento di terreno agricolo, sito in Comune di Ladispoli, Località Riserva di Statua, censito in catasto al foglio 75 di Cerveteri (ora Ladispoli), con le particelle 133, 134 e 135, la cui superficie complessiva assomma ad ha 0.63.30, già affidato in concessione amministrativa pluriennale, giusto atto Rep. 84/2014, alla "Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S.";
- che con nota prot. 4820 del 05/05/2023, il sig. VIDOR Andrea, Legale rappresentante della Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S., attuale detentrica del descritto cespite immobiliare, ha chiesto, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, il

rinnovo della concessione amministrativa onerosa Rep. 84/2014 con scadenza in data 13/10/2023;

- che da verifica contabile, la Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S., risulta essere in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi, fino al 31/12/2023;
- che la Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. ha provveduto, antecedentemente alla stipula del presente atto, al pagamento di € 176,07 (sospeso n. 67 del 20/02/2024) a titolo di canone annuo;
- che il concessionario dovrà provvedere al pagamento di € 29,35 a titolo di vigente detenzione dal 01/01/2024 al 29/02/2024, aggiornabile fino alla stipula del presente atto di rinnovo;
- che ARSIAL, in accoglimento della predetta istanza di rinnovo, con determinazione dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX, ha autorizzato il rinnovo della concessione amministrativa onerosa pluriennale a favore della Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S, per la durata di anni 9 (nove), dei descritti cespiti a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto;
- che le parti convenute alla stipula del presente contratto dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente in vigore in materia di contratti agrari ed in particolare delle norme della legge 203/82, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti, ecc;
- che la stipula del presente contratto avviene in deroga alle norme previste dalla citata legge 203/82, precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 del 11/02/71, nonché dagli artt. 45 e 58 della legge 203/82, e dall'art. 6 del D.Lgs n. 228/2001.

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate e assistite, stipulano quanto appresso:

Art. 1

Premesse

- 1.** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Condizioni pattuite

- 1.** ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il terreno meglio descritto nelle premesse.
- 2.** La Società Agricola di VIDOR Andrea, Luigi e Leonardo S.S. di seguito indicata come "Concessionario", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di

conoscere i terreni e di ritenerli idonei alle coltivazioni agricole; dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della legge 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della legge 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento, addizioni e trasformazioni ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della legge 203/82, fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettarle in relazione alla predetta legge 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

Art. 3

Custodia

1. Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria. Il concessionario si impegna, altresì, a curare la regimazione dello scolo delle acque, la manutenzione ordinaria delle strade poderali, ecc.

Art. 4

Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto al concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.

Art. 5

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni. Manutenzione straordinaria

1. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, di cui all'art. 16 della legge 203/82, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

2. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti sarà a carico del concessionario, previo assenso di ARSIAL.

3. L'utilità delle opere di cui al presente comma non può permanere oltre la durata del contratto (art. 6 comma 3 del D.Lgs 228/2001).

4. Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di produttività e di valore eventualmente conseguite dal fondo a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

5. Il valore dei lavori o opere realizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio di ARSIAL.

Art. 6

Responsabilità

- 1.** Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative al fondo da esso preso in concessione e dichiara inoltre di assumersi i rischi dei mancati raccolti derivati da avversità atmosferiche.
- 2.** Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni ad esso consegnati, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.
- 3.** Il concessionario, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 7

Canone

- 1.** Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 176,07** (centosettantasei/07), già versato ad Arsial (sospeso n. 67 del 20/02/2024), dalla seconda annualità dovrà essere corrisposto dalla data di decorrenza dell'anno successivo del presente atto e così a seguire per le restanti annualità;
- 2.** Il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT (indice generale), per i prezzi dei prodotti agricoli venduti, ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte di ARSIAL all'affittuario.
- 2.** Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 8

Indennizzo di pregressa e vigente detenzione

- 1.** Il concessionario, risulta in regola con i pagamenti fino alla data del 31/12/2023.
- 2.** Il concessionario al momento della stipula del presente atto dovrà corrispondere ad Arsial **€ 29,35** a titolo di vigente detenzione dal 01/01/2024 al 29/02/2024, aggiornabile fino alla stipula del presente atto di rinnovo.

Art. 9

Durata

- 1.** La durata del contratto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente atto, viene concordemente fissata in **9 anni (nove)**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.
- 2.** ARSIAL, su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori **9 anni**. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, per il rapporto di affitto esistito, salvo la raccolta degli eventuali frutti pendenti.

3. In caso di mancato rilascio del fondo, eventualmente dopo la raccolta dei frutti pendenti, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 100/00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 10

Recesso

1. Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso dei terreni o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che il concessionario possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione, salvo il riconoscimento economico delle sole lavorazioni già effettuate oltre i frutti pendenti e la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.

2. Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che il medesimo concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 11

Revoca della concessione

1. La perdita del requisito di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo o di equiparata qualifica, comporta la revoca della concessione e la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 12

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13

Spese di registrazione

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonchè quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del concessionario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 14

Modifiche del contratto

1. Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto con

l'assistenza dell'Organizzazione Professionale cui aderisce il concessionario.

Art. 15

Trattamento dati personali

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione della presente concessione, tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR, di cui si allega informativa Arsial) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'art. 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.

2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione della concessione e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

3. In particolare le parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della presente concessione, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

4. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali.

5. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Art. 16

Foro competente

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Art. 17

Norma finale

1. In conformità con quanto sopra, il rappresentante dell'intervenuta organizzazione di categoria, ai sensi dell'art. 45 della legge 203 del 03/05/82, sottoscrive il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

IL CONCESSIONARIO

Sig.

IL CONCEDENTE

ARSIAL

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL

L'ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

"Gestione dei beni immobili di proprietà Arisial"

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento	<p>Denominazione: ARSIAL Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38 Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it Numero di telefono: 0686273675</p>
Responsabile della protezione dati	<p>Management and Consulting SpA Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@mandc.it PEC mandc-spa@pec.it Indirizzo postale: Via Vespasiano 12, Roma, 00192</p>
Finalità	<p>Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia</p>
Base giuridica	<p>Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento</p>
Destinatari dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzati del trattamento • (eventuali) Soggetti nominati responsabili del trattamento
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione	<p>NO</p>
Periodo/criteri di conservazione	<p>I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.</p>
Diritti dell'Interessato	<p>Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); • di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); • alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); • di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; • di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); • di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; • di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati	<i>Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente</i>
Art. 13-14 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	<i>Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22</i>